

Rev.	Oggetto	Approvazione Ratifica	Data
1	Regolamento istitutivo del Comitato Tecnico Legno Strutturale	Consiglio Direttivo Assemblea	20/12/2018 18/04/2019
2	Modifica regole di nomina dei membri	Comitato Esecutivo Assemblea	04/07/2023 entro 04/07/2024

Regolamento del Comitato Tecnico Legno Strutturale

1. E' istituito il Comitato Tecnico Legno Strutturale.

2. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale è l'organo di Conlegno deputato alla gestione, allo sviluppo ed alla promozione delle iniziative ed attività afferenti il Legno Strutturale.

3. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale ha come scopo:

- sviluppare e tutelare la qualità del legno e della sua lavorazione per l'utilizzo in edilizia e in strutture in legno;
- promuovere iniziative di qualificazione del settore, anche istituendo collaborazioni con Enti pubblici o privati per scopi di ricerca e formazione;
- promuovere la conoscenza della lavorazione del legno ad uso strutturale attraverso la formazione e azioni promozionali e pubblicitarie;
- individuare ed incentivare le iniziative orientate all'utilizzo sostenibile della materia prima legno;
- collaborare e creare sinergie con Enti e Associazioni per il perseguimento del proprio mandato.

4. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale persegue il proprio mandato anche cooperando alla registrazione e alla tutela di marchi di qualità e certificazione registrati in nome di Conlegno, che vengono concessi in uso a coloro che ne facciano richiesta ed attestino di assolvere ai requisiti previsti negli specifici capitoli.

5. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale coordina le attività e le iniziative di Conlegno associate alla Marcatura CE del legno strutturale.

6. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale coopera al fine di garantire il rispetto dei capitoli e regolamenti da parte dei soggetti licenziatari dei marchi di Conlegno, nonché al fine di prevenire ed inibire le contraffazioni e l'utilizzo abusivo degli stessi dal parte di terzi; promuove e realizza le iniziative necessarie a rendere i marchi relativi al Legno Strutturale idonei alle esigenze attuali e future degli utilizzatori; svolge, attraverso l'area tecnica del consorzio, qualunque altra attività, comunque affine o connessa con quelle sopra indicate; compie tutte quelle operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette.

7. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo o, se costituito, dal Comitato Esecutivo, sentito il parere non vincolante di ASSOLEGNO, secondo la seguente rappresentatività:

- CATEGORIA SALE: 3 rappresentanti per il Protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia)
- CATEGORIA ETA: 2 rappresentanti per la Marcatura CE del legno ad uso strutturale e/o per la Valutazione Tecnica Europea (ETA)

I membri del Comitato Tecnico Legno Strutturale devono essere espressione di imprese consorziate aderenti ai Servizi Legno Strutturale.

8. La prima convocazione del nuovo Comitato Tecnico è effettuata, per il tramite dell'area tecnica Legno Strutturale, dal Coordinatore in carica se ancora membro del rinnovato Comitato, altrimenti dal membro più anziano di età. Nella riunione di insediamento il neocostituito Comitato Tecnico elegge, tra i suoi membri, il Coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un Vice-Coordinatore. L'insediamento del nuovo Comitato Tecnico determina la decadenza del precedente.
9. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale adotta delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che ha il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Le riunioni sono verbalizzate. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario Tecnico e trasmesso al Consiglio Direttivo o, al Comitato Esecutivo se costituito. Le delibere del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Consiglio Direttivo o, se costituito, del Comitato Esecutivo.
10. Il Comitato Tecnico è convocato dal Coordinatore o, in caso di sua impossibilità, dal Vice-Coordinatore ove eletto o, in mancanza dal membro più anziano di età, ogni volta lo ritenga opportuno. Il Coordinatore ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato Tecnico chiunque ritenga opportuno. In caso di obiezioni da parte anche di un solo membro del Comitato, la partecipazione dell'invitato è sottoposta a delibera da assumersi a maggioranza dei presenti. I membri del Comitato Tecnico Legno Strutturale, che siano assenti ingiustificati, per tre volte consecutive, alle riunioni del Comitato Tecnico, decadono automaticamente dall'incarico.
11. La convocazione, da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, è fatta mediante posta elettronica, agli indirizzi comunicati dai membri all'atto dell'accettazione dell'incarico. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con telegramma od altro mezzo equivalente, inviato almeno due giorni prima della riunione. A tal fine il Comitato Tecnico si avvale del personale del consorzio.
12. Sono valide le riunioni del Comitato Tecnico qualora sia presente più della metà dei suoi membri e, in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i componenti del Comitato.
13. Le deliberazioni del Comitato Tecnico sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
14. Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri del Comitato Tecnico Legno Strutturale potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le adunanze potranno svolgersi anche per videoconferenza.
15. Il mandato del Comitato Tecnico è quadriennale. Qualora nel corso del mandato, vengano meno per qualsiasi causa uno o più componenti del Comitato Tecnico, si procederà alla sostituzione provvedendo alla nomina dei sostituti secondo quanto previsto al precedente punto 7, in modo tale da garantire che la composizione del Comitato Tecnico sia sempre coerente con quanto previsto nelle precedenti disposizioni. Il mandato dei sostituti scadrà con il mandato del Comitato Tecnico in cui sono subentrati. I componenti del Comitato Tecnico non hanno limiti di mandato, il Coordinatore ha il limite del doppio mandato. Dopo due mandati consecutivi da Coordinatore, la stessa persona potrà essere rieletta Coordinatore decorso un successivo mandato senza aver ricoperto tale carica, ma potendo far parte del Comitato. Il mandato del Comitato Tecnico Legno Strutturale in carica cesserà con l'insediamento del nuovo Comitato Tecnico Legno Strutturale.
16. Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario Generale del Consorzio, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.

17. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza del personale tecnico del Consorzio.
18. Al Comitato Tecnico Legno Strutturale è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio mandato la trattazione dei problemi di specifico interesse afferenti agli scopi del presente regolamento, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio del Consorzio.
19. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale è indipendente dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo nella sua modalità di operare ed ha autonomia di budget, in base ai criteri di predisposizione del bilancio adottati dal Consiglio Direttivo o, dal Comitato Esecutivo se costituito.
20. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale può organizzare riunioni consultive tra i propri membri, sia plenarie che parziali. Le riunioni consultive, su temi specifici, possono essere estese alle imprese iscritte ai servizi del Legno Strutturale e/o a terzi.
21. Le decisioni devono essere comunque adottate dal Comitato Tecnico Legno Strutturale secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
22. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale, qualora lo ritenga opportuno, può istituire un proprio Collegio, che assolva lo scopo e la funzione di garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza in determinati ambiti della propria attività, composto da soggetti di competenza afferente alle tematiche del Comitato Tecnico stesso, individuati secondo i principi dello Statuto consortile.
23. In mancanza dell'istituzione di un Collegio di Garanzia e Trasparenza per il Legno Strutturale, il Collegio di Garanzia e Trasparenza di Conlegno è competente a conoscere e decidere sui ricorsi e sulle segnalazioni in merito all'applicazione del Disciplinare Generale Protocollo S.A.L.E.
24. Per quanto qui non previsto si applicano lo Statuto ed il Regolamento interno di Conlegno.

Disposizione transitoria

Il mandato del Comitato Tecnico Legno Strutturale in carica alla data di approvazione del presente Regolamento scadrà il 31/12/2026.

Entrata in vigore ed efficacia

Il presente Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo del 4 luglio 2023 è valido ed efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito ufficiale di Conlegno e sarà ratificato, entro un anno, dall'Assemblea dei Consorziati.